




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3772 e abb.

Disposizioni in favore degli orfani di criminali domestici

(Nuovo testo)

N. 124 – 21 febbraio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3772 e abb.

Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici

(Nuovo testo)

N. 124 – 21 febbraio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 5-<i>QUINQUES</i>	- 3 -
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	3772
Titolo:	Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici
Iniziativa:	parlamentare; in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	II Commissione
Relatore per la Commissione di merito	Vazio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	assente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla II Commissione in sede referente
Oggetto:	nuovo testo

PREMESSA

La proposta di legge in esame¹ – nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente² – reca modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Non risultano inoltre presentate relazioni tecniche relative alle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 5-*quinqües*

Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici

Normativa vigente: l'art. 76, comma 1, del DPR n. 76/2011 prevede che possa essere ammesso al patrocinio processuale a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

¹ Proposta di legge di iniziativa parlamentare risultante dall'abbinamento delle proposte di legge C 3772, C 2780 e C 3775.

² II Commissione.

L'art. 1 della legge n. 125/2011, dispone che non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 584 (omicidio preterintenzionale) e 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato (comma 1). Tali soggetti, titolari di una pensione di reversibilità o indiretta, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (comma 2). Alla legge n. 125/2011 non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le norme prevedono³ che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore dal coniuge⁴, dalla parte dell'unione civile⁵, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti. Il patrocinio gratuito è ammesso nel processo penale e in tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata (articolo 1).

Viene prevista⁶ la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* nei confronti del coniuge⁷, o della parte di un'unione civile⁸, indagato di omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o parte. In caso di archiviazione o di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti, a decorrere dal decreto o dalla sentenza, gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto (articolo 5, comma 1, cpv. 1-*bis*)

Nel predetto caso di sospensione processuale del diritto alla pensione di reversibilità, in presenza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, questi ultimi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore (articolo 5, comma 1, cpv. 1-*bis*.1).

Viene, altresì, disposto (articolo 5-*bis*) che⁹ lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato. I summenzionati soggetti pubblici, secondo le rispettive attribuzioni: a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti d'informazione, orientamento, assistenza, consulenza e sostegno in favore delle vittime; b)

³ A tal fine viene novellato l'art. 76, del DPR n.115/2002 (testo unico delle disposizioni in materia di giustizia).

⁴ Anche legalmente separato o divorziato.

⁵ Anche se l'unione civile è cessata.

⁶ Con la novella della legge n. 125/2011.

⁷ Anche legalmente separato, o divorziato quando titolare di assegno alimentare.

⁸ Anche cessata quando la parte sia titolare di assegno alimentare.

⁹ In attuazione degli artt. 8 e 9, della dir. 2012/29/UE.

favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato; c) incentivano sistemi assicurativi in favore degli orfani, di cui al provvedimento in esame; d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici; e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme in esame.

A favore dei figli delle vittime del reato di omicidio di cui all'articolo 1, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (articolo 5-ter). I servizi sociali, su segnalazione del tribunale competente, assicurano ai minori figli di vittime del reato di omicidio di cui all'articolo 1, un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa (art. 5-*quater*, cpv. comma 5-*sexies*). La dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti"¹⁰ - destinato dalla norma anche agli orfani per crimini domestici e conseguentemente ridenominato - viene incrementata di due milioni di euro a decorrere dal 2017. Tale importo è destinato all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento d'iniziativa di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni del provvedimento in esame. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Al summenzionato onere si provvede a carico delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019 (articolo 5-*quinquies*).

Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in esame stabilisce misure di tutela in favore dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o da persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. Talune delle misure in riferimento appaiono suscettibili di produrre effetti di maggiore spesa, non quantificati dal provvedimento. Ci si riferisce in particolare:

¹⁰ Di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del DL n. 225/2010.

- all'ammissione dei figli delle vittime al patrocinio giudiziale a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti a normativa vigente (articolo 1);
- al subentro dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore e di cui viene prevista la sospensione del relativo trattamento previdenziale (articolo 5, comma 1, cpv. 1-*bis* e cpv. 1-*bis*.1).

Va considerato che la predetta sospensione appare condizionata all'esito del procedimento e, nel caso di condanna dell'avente diritto, potrebbe risultare necessario procedere alla ripetizione delle somme erogate in favore dei soggetti minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti; tale ipotesi non viene peraltro specificata dalla norma introdotta;

- all'attribuzione allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di compiti di promozione e organizzazione di forme di assistenza gratuita delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari (articolo 5-*bis*).

Gli interventi previsti in capo ai summenzionati soggetti pubblici sono puntualmente indicati dalla disposizione. Trattasi della promozione di servizi informativi, assistenziali e di consulenza; interventi in favore di associazioni di volontariato e di incentivo a forme d'assicurazione in favore degli orfani; interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e l'avviamento al lavoro degli stessi, nonché attività di monitoraggio del fenomeno criminale in riferimento. La fattispecie in esame parrebbe, inoltre, più ampia rispetto a quella dei crimini domestici cui si riferisce l'articolo 1;

- l'attribuzione, ai figli delle vittime, del diritto all'assistenza medico-psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, nonché all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (articolo 5-*ter*).

Al riguardo, considerato che la norma (articolo 5-*quinqüies*) sembra ricondurre la copertura dei summenzionati effetti onerosi nell'ambito delle risorse del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti" (che viene dalla stessa destinato anche agli orfani per crimini domestici e rifinanziato, a tal fine, per due milioni di euro a decorrere dal 2017), appare opportuno che il Governo fornisca dati e gli elementi di quantificazione relativi ai suddetti effetti onerosi e confermi che le risorse del Fondo, come integrate dal provvedimento in esame, siano

sufficienti a sostenere le nuove finalizzazioni di spesa introdotte senza incidere sul conseguimento delle finalità di spesa già previste e disciplinate dalla normativa vigente.

Va in proposito considerato che l'incremento della dotazione del Fondo per due milioni di euro annui a decorrere dal 2017 viene espressamente destinato dalla norma alla copertura solo di alcune delle summenzionate fattispecie onerose (erogazione di borse di studio, finanziamento del reinserimento lavorativo e spese per assistenza psicologica, sanitaria e farmaceutica).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'art. 5-*quinquies* incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. L'incremento dello stanziamento è destinato alla copertura di spese derivanti dal presente provvedimento. La denominazione del Fondo viene inoltre integrata comprendendo tra i beneficiari dei relativi interventi anche gli orfani per crimini domestici.

Al riguardo, si evidenzia che la copertura dell'onere derivante dall'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, nella misura di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 è posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le occorrenti disponibilità.